

Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo II
Delle associazioni di promozione sociale

Art. 35

Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, **da un numero non inferiore a sette persone fisiche** o a tre associazioni di promozione sociale

per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi

di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.

(Nota ASMU ITALIA)

MODIFICA

di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5,

CON

di una o piu' attivita' di cui agli articoli 5 e 6, che devono essere inserite nei propri atti costitutivi e/o statuti indicando l'oggetto principale in diretta attuazione degli scopi istituzionali,

(NOTA ASMU ITALIA 2)

In riferimento al numero minimo di sette soci fondatori, l'art. 18 della Costituzione e gli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, tutti in vigore, per le Associazioni non riconosciute non sono imposti numeri minimi, riteniamo che il numero giusto, dovrebbe essere 3 e non 7.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,

a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

**4. Il comma 3 non si applica
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
che associano un numero non inferiore
a cinquecento associazioni di promozione sociale.**

**5. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.**

L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.